

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE “INTEGRAZIONE FUTURO”

1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della BPV VITA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “IntegrAzione Futuro”.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione “IntegrAzione Futuro”. La Gestione “IntegrAzione Futuro” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26.3.1987, ed eventuali successive disposizioni.

2 - La Gestione “IntegrAzione Futuro” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31.3.75 N. 136, la quale attesta la rispondenza della Gestione “IntegrAzione Futuro” al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione “IntegrAzione Futuro”, il rendimento annuo della stessa quale descritto al seguente punto 3, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

3 - Il rendimento annuo della Gestione “IntegrAzione Futuro” viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, e si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione “IntegrAzione Futuro” di competenza di questo periodo al valore medio della Gestione “IntegrAzione Futuro” nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della Gestione “IntegrAzione Futuro” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della Gestione “IntegrAzione Futuro” – al netto delle spese effettive per l'acquisto e la vendita dei beni e per l'attività di certificazione e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione “IntegrAzione Futuro” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione “IntegrAzione Futuro” per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio della Gestione “IntegrAzione Futuro” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della Gestione “IntegrAzione Futuro”. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione “IntegrAzione Futuro” ai fini della determinazione del rendimento annuo della Gestione “IntegrAzione Futuro”. L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

4 - Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della Gestione indicate al punto 3 del presente Regolamento, sono determinate sulla base dell'attuale normativa fiscale.

5 - È ammessa la possibilità di fusione della Gestione “IntegrAzione Futuro” con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione; b) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari; c) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee; d) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti; e) l'operazione di fusione non

Vera Vita SpA



Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel. +39045.8392777
Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019
www.veravitaassicurazioni.it

Vera Vita SpA

comporti modifiche del Regolamento della Gestione "IntegrAzione Futuro" in senso meno favorevole ai Contraenti; f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate. In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della Gestione "IntegrAzione Futuro" circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando: i) le motivazioni dell'operazione di fusione; ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni; iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione; iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione. La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto totale del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia. La comunicazione di riscatto pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Il rappresentante legale dell'impresa